



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
(ex art. 6, co. 2 e 4, D.lgs. 175/2016)

La Santa Marinella Servizi S.r.l. , società interamente controllata dal socio unico Comune di Santa Marinella , in quanto quindi società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3]. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i

trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'Organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

esplicitando le cause dell'eventuale risultato d'esercizio.

Inoltre l'organo amministrativo della Società a Socio Unico Comune di Santa Marinella entro il 31 Ottobre di ciascun anno predisporre ed invia al socio il Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve (annuale) e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, articolati per singolo centro di costo, ed indicando gli obiettivi gestionali a cui tende la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi.

Per quanto riguarda la gestione dei rischi finanziari, la Società effettua i propri investimenti in beni strumentali, sia utilizzando e gestendo in modo accorto la liquidità che si genera dalla gestione operativa, che per gli investimenti di maggiore entità ricorrendo a finanziamenti bancari chirografari a medio/lungo termine previa valutazione della sostenibilità dell'investimento stesso. La società non ha esposizioni vs istituti bancari legati ad affidamenti/finanziamenti

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di

crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

La Santa Marinella Servizi S.r.l. è una Società che nasce nel 2006 come società a controllo interamente pubblico. Il Comune di Santa Marinella detiene il 100% del capitale sociale ora pari ad € 30.000.00 interamente versato. La SMS S.r.l. eroga i seguenti "servizi strumentali" e "servizi pubblici locali" necessari al Comune di Santa Marinella:

- Servizio di Supporto tecnico amministrativo
- Servizio di Gestione verde pubblico
- Servizio di Gestione pulizia immobili comunali
- Servizio di Gestione parcheggi pubblici a pagamento

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è il seguente: 100% Comune di Santa Marinella

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio Amministrazione unico, nominato con delibera assembleare in data 13/04/2021.

Di seguito i componenti del CdA:

- Iachini Fabio Presidente
- Ballarini Manfredo Consigliere
- Sacconi Wanda Consigliere

4. ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 26/10/2021 e rimarrà in carica per tre esercizi finanziari

Di seguito i componenti dell'Organo di controllo:

- Dott. Carlo Romano Presidente
- Rag. Marco Fava Sindaco effettivo
- Dott.ssa Francesca Frusciante Sindaco effettivo

5. IL PERSONALE

La Santa Marinella Servizi S.r.l. eroga i suddetti "Servizi strumentali" e "Servizi pubblici locali" necessari al Comune di Santa Marinella con proprio personale in servizio al 31.12.2022 pari a 38 unità a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato con qualifica di Dirigente:

Livello di istruzione	D	VI Livello	V Livello	IV Livello	II Livello
Laurea	1	3	-	-	-
Diploma	-	8	4	5	3
Licenza media	-	-	-	10	5

Livello	N.
Dirigente	1
VI Livello	11
V Livello	4
IV Livello	15
II Livello	8

La S.M.S. S.r.l. svolge in continuità contrattuale i suddetti "Servizi strumentali" e "Servizi pubblici locali" per l'Ente comunale secondo la seguente ripartizione del personale e rispettiva qualifica professionale :

➤ **Settore I - Affari Generali**

- n.1 IV Livello
- n.1 V livello
- n.1 giornalista (contratto a termine)

➤ **Settore III - Politiche finanziarie/ entrate /ufficio tributi**

- n.1 impiegato IV Livello
- n.3 impiegati VI livello
- n.1 operaio IV livello

➤ **Settore IV – Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata – Catasto**

- n.3 impiegati VI Livello
- **Settore V – LL.PP.**
 - n.2 impiegati di VI Livello
- **Settore VI – Manutenzione ordinarie – illuminazione pubblica- Fognature e Depurazione - Rapporti con Acea – Viabilità urbana e rurale servizi cimiteriali – Trasporto pubblico locale**
 - n.4 impiegati VI Livello
 - n.8 operai IV Livello Verde pubblico
 - n.8 operai II Livello Pulizia immobili comunali
- **Settore VII – Servizi alla persona / sport / Cultura / turismo / pubblica istruzione Servizi sociali**
 - n.1 impiegato VI Livello
 - n.1 impiegato a V livello
 - n.1 operaio IV livello
 - n.2 operaie IV livello
- La S.M.S. S.r.l. per la gestione di tale personale aziendale e delle complementari attività amministrative ha strutturato il **Settore generale** che svolge il compito di coordinamento con l'Ente comunale e con Ditte, professionisti e collaboratori strettamente necessari al conseguimento dello scopo aziendale. Nel Settore generale sono presenti in forma continuativa:
 - n.1 impiegato V Livello
 - n.1 Dirigente con responsabilità di D.G. a tempo determinato

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;

- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1. 1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
STATO PATRIMONIALE			
"Margini"			
Margine di tesoreria (MT)	602.010,00 €	610.852,00 €	217.505,00 €
Margine di struttura (MS)	- 154.873,00 €	- 67.480,00 €	94.540,00 €
Margine di disponibilità (CCN)	623.010,00 €	611.352,00 €	220.069,00 €
"Indici"			
Indice di liquidità	2,10	2,17	1,43
Indice di disponibilità	2,14	2,17	1,44
Indice di copertura delle Immobilizzazioni con fonti durevoli	4,55	8,13	23,05
Indipendenza finanziaria	0,02	0,02	0,11
Leverage	64,92	65,70	8,96
CONTO ECONOMICO			
"Margini"			
Margine operativo lordo (MOL)	64.392,00 €	- 218.452,00 €	39.405,00 €
Risultato operativo (EBIT)	29.726,00 €	- 98.838,00 €	40.840,00 €
"Indici"			
Return on Equity (ROE)	20,96	-873,24	42,42
Return on Investment (ROI)	8,78	-76,01	24,80
Return on sales (ROS)	1,27	14,05	1,50
ALTRI INDICI E INDICATORI			
Indice di rotazione del Capitale Investito	3,19	2,71	4,80
Incidenza del costo del personale sul fatturato	79,29	88,02	78,03
Rapporto tra MOL e ricavi	3,00	-13,21	2,17
Margine di sicurezza	83,61	84,76	93,78
Leva operativa	1,19	1,18	1,07

6.1.2. Valutazione dei risultati

Dai dati sopra evidenziati emerge un leggero miglioramento degli indici del conto economico con valori quasi vicini al valore ottimale di riferimento.

La media negativa dei margini di struttura mette in evidenza una situazione patrimoniale ancora squilibrata che potrebbe essere risolta:

1. intervenendo sul lato economico tramite:

- incremento dei ricavi auspicando la ripresa delle attività aziendali in regime di continuità contrattuale;
 - investimenti su rinnovo attrezzature e mezzi che possano ridurre sostanzialmente i costi relativi a manutenzione, consumi carburante e rimborsi accisa;
2. intervenendo sul lato patrimoniale/finanziario con maggiore capitalizzazione della società per ridurre la situazione di tensione finanziaria ormai consolidata negli anni, supportata da un piano industriale di rilancio della società con affidamenti in house di medio/lungo periodo (minimo cinque anni).
 3. intervenendo ai sensi del comma 898 della Legge di Bilancio 2023, in modifica dell'art. 19 del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175, con assegnazione del personale del Settore di supporto tecnico amministrativo presso i Settori dell'ente comunale in posizione di comando o distacco presso lo stesso Ente .

7. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

Di seguito si riportano gli strumenti integrativi di governo societario:

TUTELA DELLA CONCORRENZA

L'art. 6, comma 3, lett. a) d.lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare i propri strumenti di governo societario con: *“regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale”*. La SMS S.r.l. opera, secondo il modello in house providing, esclusivamente a favore dell'Ente comunale quale socio unico. In particolare, lo statuto prevede che la SMS S.r.l. abbia per oggetto esclusivo lo svolgimento dei servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate ai soci per il conseguimento dei loro compiti. Inoltre, lo statuto dispone che *“oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dev'essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente pubblico socio; l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”*. Pertanto, la SMS S.r.l. non ritiene opportuno predisporre suddetti regolamenti interni in quanto non opera in regime di concorrenza con altre imprese e di conseguenza non potrebbero verificarsi ipotesi di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori economici.

CONTROLLI INTERNI

L'art. 6, comma 3, lett. b) d.lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare i propri strumenti di governo societario con: *“un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione”*. La SMS S.r.l. ha adottato, ai sensi del d.lgs. 231/2001, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Piano triennale di prevenzione e corruzione con relativo modello di organizzazione, gestione e controllo teso ad escludere la responsabilità amministrativa della SMS S.r.l. per gli illeciti commessi dai propri soggetti apicali o subordinati. Tale Piano, composto da una Parte Generale e una Parte Speciali, è stato adottato sulla base delle aree di rischio di perpetrazione dei reati espressamente indicati nel d.lgs. 231/2001, nonché ha inteso attuare i principi di corretta gestione e prevenzione penale per garantire la massima trasparenza nell'attività gestionale. In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la SMS S.r.l., tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, sia già adeguatamente strutturata per quanto concerne gli uffici di controllo interno e che la creazione di ulteriori uffici di controllo possa portare a delle duplicazioni e/o delle sovrapposizioni di competenze, senza contribuire agli obiettivi di regolarità ed efficienza della gestione previsti dalla norma in esame, il cui perseguimento si ritiene invece già possibile con l'attuale assetto organizzativo.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA

L'art. 6, comma 3, lett. d) d.lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare i propri strumenti di governo societario con: *"programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea"*. La SMS S.r.l., pur non avendo aderito formalmente a dei programmi di responsabilità sociale di impresa, sta portando avanti delle iniziative mirate ad ottimizzare un comportamento socialmente responsabile di tutti i dipendenti. Tuttavia non ritiene opportuno adottare un vero e proprio programma di responsabilità sociale di impresa in forza delle attività e delle finalità perseguite dalla società stessa.


DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Si dà atto che la SMS S.r.l. ha nominato, quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) per la SMS S.r.l. Il RPD, il Direttore Generale della Società.

Santa Marinella li, 20.04.2023

Il Direttore Generale

Ing. Bartolomeo Bove



Il Presidente

Iachini/Fabio

